SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1731)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1986

Agevolazioni per le operazioni di soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 del decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706, prevedeva, ai fini della razionalizzazione del settore delle fonderie di ghisa e di acciaio, incentivazioni per le dismissioni di impianti, secondo un modello già collaudato nel settore dei prodotti CECA. Il Senato, nell'esaminare il testo del citato articolo 5, ha ritenuto opportuno affrontare separatamente i problemi di tale ristrutturazione all'uopo sopprimendo il citato articolo; ciò ha comportato l'impegno del Governo a ripresentare con specifico disegno di legge le disposizioni soppresse. Il presente disegno di legge nasce quindi su riconosciuti presupposti di urgenza e con il medesimo intento di affrontare i problemi di razionalizzazione di un settore che da molti anni evidenzia una situazione di sovracapacità produttiva.

Ed invero i risultati di recenti indagini sul settore indicano in circa 1.800.000 tonnellate la capacità produttiva annua dei getti di ghisa ed in circa 100.000 tonnellate quella dei getti di acciaio. Nel periodo 1981-1984 la produzione annua dei getti di ghisa si è attestata intorno a 1.100.000 tonnellate, mentre quella dei getti di acciaio non è andata oltre le 70.000 tonnellate. Il potenziale inutilizzato è stimabile — sempre in ragione di anno — nell'ordine di 300.000 tonnellate per i getti di ghisa e di 25.000 tonnellate per i getti di acciaio.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

Le procedure per l'erogazione degli incentivi allo smantellamento, come previste nell'articolo unico del presente disegno di legge, tengono conto delle esperienze acquisite nell'applicazione della legge n. 193 del 1984, riguardante, tra l'altro, la razionalizzazione del settore dei prodotti laminati a caldo. È stato anche previsto che il contributo per la rottamazione degli impianti, individuabile fino ad un massimo di lire 150.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, possa essere elevato fino a lire 250.000 in ragione della presentazione di programmi di investimento aventi finalità di recupero dell'occupazione.

Tenendo conto di esperienze utilmente acquisite nell'ambito di altri settori merceologici, si è ritenuto altresì di dover prevedere controlli sugli investimenti nel settore delle fonderie, giacchè, in presenza di incentivi alle dismissioni, non può certo essere consentita una crescita incontrollata di capacità produttiva.

La copertura finanziaria del provvedimento, valutata in lire 25 miliardi, viene assicurata, così come a suo tempo stabilito per l'articolo 5 del decreto-legge n. 706 del 1985 decaduto, mediante utilizzazione di una corrispondente somma da prelevare sul fondo per la ristrutturazione industriale di cui alla legge n. 675 del 1977. È stato altresì previsto che le somme eventualmente residuate sulle autorizzazione di spesa previste dall'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 20 del 1986 per gli interventi a favore di altri settori siderurgici potranno essere utilizzate per la concessione dei contributi alle fonderie di ghisa e di acciaio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alle imprese esercenti attività delle fonderie di ghisa e di acciaio che realizzino entro il 31 marzo 1987 riduzioni di capacità produttiva relativa ai getti di ghisa e di acciaio mediante rottamazione dei forni fusori e degli impianti di formatura, può essere concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire 150.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Tale contributo può essere elevato fino ad un massimo di lire 250.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa qualora l'impresa beneficiaria del contributo per la rottamazione degli impianti presenti programmi di investimento in altri settori industriali o in servizi della produzione industriale.

2. Gli impianti da demolire, in possesso dell'istante alla data di presentazione della domanda, debbono essere stati in produzione fino al 31 dicembre 1985. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione dal proprietario degli impianti.

3. Le domande di contributo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono istruite secondo i criteri, le modalità applicative e le procedure previsti dall'articolo 20, sesto comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, come integrato dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, relativamente alla concessione ed erogazione dei contributi.

4. La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, del livello qualitativo della produzione realizzata, nonchè della localizzazione dei medesimi impianti nelle aree di cui al decre-

to del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La misura della elevazione del contributo fino al massimo di lire 250.000 per i programmi di investimento è determinata in base, oltre che alla validità del programma presentato in settori non particolarmente saturi, anche alla programmata soluzione dei problemi occupazionali.

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'accertamento della capacità produttiva degli impianti ai fini della concessione del contributo, con riguardo anche all'entità del metallo fuso, ai turni di lavorazione ed alla effettiva produzione.

6. Il regime autorizzatorio agli investimenti previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, e prorogato con il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è esteso al settore delle fonderie di ghisa e di acciaio.

7. I contributi previsti dai precedenti commi graveranno sul « Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici » di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che è all'uopo incrementato di lire 25 miliardi. Possono, altresì, essere utilizzate per le finalità del presente articolo le disponibilità residue sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20.

8. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le cui disponibilità sono corrispondentemente ridotte di lire 25 miliardi.